

DISCIPLINARE DI GARA
(Approvato con determinazione n. 272 RG 618)

OGGETTO: PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 108 E 185 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, PER UN PERIODO DI ANNI 5 (CINQUE), DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ANTONIO PONSILLO", SITO IN CAIAZZO ALLA VIA ASTOLFI. CPV 92610000-0 (MEPA) - CONSIP SULLA PIATTAFORMA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT.

Il Comune di Caiazzo, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 181/2023, bandisce la presente gara per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente **"ANTONIO PONSILLO"**. La gara è indetta ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, aperta a tutti gli operatori economici qualificati su MePA, e sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale piattaforma di e-procurement CONSIP/MePA raggiungibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/>. La concessione è soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 36/2023, dalle Linee guida ANAC, dal D. Lgs. 82/2005, dai provvedimenti adottati dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione. Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del disciplinare e degli altri atti di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- ☐ Bando di gara;
- ☐ Disciplinare di gara;
- ☐ Capitolato d'appalto;
- ☐ Relazione generale illustrativa e stima economica;
- ☐ Schema di contratto.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato;
4. ulteriore documentazione di gara

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati al sistema prevalgono i primi. La documentazione di gara è disponibile:

- ☐ sulla piattaforma di approvvigionamento digitale CONSIP/MePA raggiungibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/>
- ☐ sul sito istituzionale del Comune di Caiazzo Sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo: <https://comune.caiazzo.ce.it>
- ☐ sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso la piattaforma CONSIP/MePA, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma CONSIP/MePA all'interno della procedura di gara in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 90 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite la piattaforma CONSIP/MePA.

Le stesse saranno inoltrate all'indirizzo pec dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sulla piattaforma CONSIP/MePA

È facoltà dell'Ente concedente effettuare le suddette comunicazioni mediante altro servizio elettronico di recapito certificato anche qualificato utilizzando i recapiti presenti sulla piattaforma ovvero i dati (esempio "indirizzo di posta elettronica certificata") recuperati d'ufficio o indicati dagli operatori nell'ambito della partecipazione alla presente gara; in quest'ultimo caso ciascun operatore si impegna a comunicare eventuali variazioni inviando apposita comunicazione all'indirizzo pec del Protocollo Generale dell'Ente concedente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente concedente; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

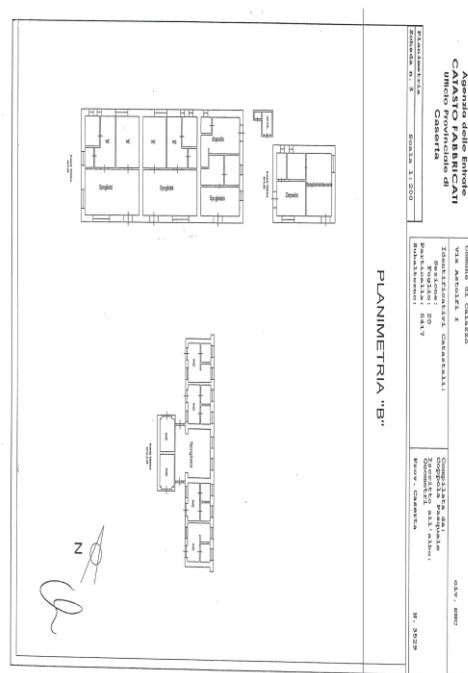
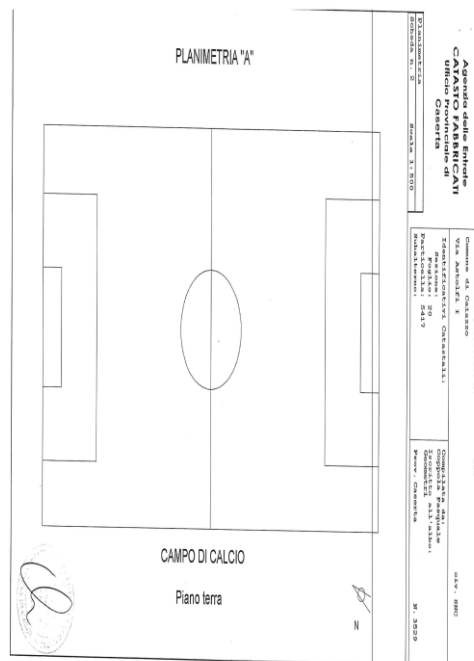
L'impianto sportivo polivalente "Gennaro Sangiovanni" sito alla via Cerro nella frazione di SS. Giovanni e Paolo, è composto da:

- campo di gioco omologato;
- n. 2 spogliatoi ospiti, completi di docce e servizi igienici;
- n. 2 spogliatoi locali, completi di docce e servizi igienici;
- n. 1 spogliatoio arbitro, completo di docce e servizi;
- deposito;
- infermeria + servizi igienici;
- locale caldaia;
- deposito;

spalti:

- servizi igienici con docce divisi per sesso per ospiti;
- servizi igienici con docce divisi per sesso per locali;
- spogliatoi + 2 servizi igienici divisi per sesso.

planimetria



Tutta la struttura è provvista della necessaria impiantistica quale illuminazione, interna ed esterna, impianto idrico con allaccio alla rete idrica comunale, impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche. Tutta l'area è recintata.

Il Capitolato d'appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, riporta le caratteristiche tecniche, funzionali ed impiantistiche della struttura sportiva.

4. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E DEGLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

La concessione consiste nell'affidamento della gestione economica e funzionale e della manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo polivalente denominato "Antonio Ponsillo".

L'impianto sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario e a tal fine i partecipanti potranno compiutamente prenderne visione fino al quinto giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte mediante specifica richiesta di sopralluogo.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto per la durata della concessione.

Con l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto interessato, l'Ente persegue la finalità di individuare un soggetto in grado di garantirne un utilizzo ottimale e favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Concessionario, nel corso della attività di gestione, ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità, garantendo l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva da un punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico.

Il concessionario avrà, inoltre, la facoltà, di offrire ulteriori servizi sportivi, al fine di migliorare la gamma dei servizi offerti e ampliare la platea dei soggetti fruitori dell'impianto.

Una parte di tali ulteriori servizi, nonché le loro modalità di esecuzione, saranno valutati in sede di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente disciplinare.

Si precisa che per gestione funzionale si intende l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento della struttura, gli allestimenti, la pulizia e la manutenzione, nonché la vigilanza sugli accessi per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle eventuali attività accessorie.

Tutte le attività che il concessionario svolgerà all'interno dell'impianto oggetto della concessione, a cominciare dall'erogazione dei servizi di base, per finire allo svolgimento degli ulteriori servizi da offrire indicati nell'offerta tecnica, nonché all'eventuale esecuzione di lavori che dovessero rendersi necessari (tutti espressamente a carico del concessionario) devono essere poste in essere nel rispetto di tutte le normative applicabili al caso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere rispettati i Regolamenti comunali che disciplinano le materie interessate dalla presente convenzione, la legislazione di pubblica sicurezza e in materia di commercio e qualsiasi altra normativa qui non richiamata ma pur applicabile al caso di specie.

5. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il valore della Concessione stimato per anni cinque è pari ad € **55.000,00** IVA esclusa, inteso come corrispettivo potenziale dei servizi, oggetto della Concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi, come da Relazione generale illustrativa e stima economica.

La Concessione avrà durata di **5 (cinque) anni** a decorrere dalla formale consegna dell'impianto e fino alla data in cui scadrà il pieno diritto di gestione. La durata della Concessione non è prorogabile, salvo quanto previsto dall'articolo 192, comma 1 del D. Lgs 36/2023.

A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipula della Concessione si procederà alla consegna del Campo sportivo in argomento mediante apposito verbale redatto e sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

L'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilità.

6. TARIFFE E INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Le tariffe di utilizzo del Complesso sportivo sono state stabilite dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 101/2020, rivalutabili in relazione a quanto stabilito da successivi atti disposti dall'Amministrazione Comunale.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per la gestione dell'impianto, che dovranno essere utilizzati a copertura delle spese, ed in particolare:

- a.** le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole società/associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso;
- b.** i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo, compreso l'esercizio dell'attività di bar ristoro di cui al capitolato prestazionale, previamente autorizzate, svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- c.** i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione Comunale. Rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad esso connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

7. CANONE

Il canone concessorio annuo sarà quello offerto in sede di gara dal partecipante, che dovrà proporre una percentuale di rialzo rispetto a quello posto a base di gara, pari ad € 3.000,00; tale importo è stato determinato sulla base della Relazione generale illustrativa e stima economica redatta dall'Ente.

Il canone di concessione sarà aggiornato, con cadenza annuale, per gli anni successivi al primo, nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Tale canone di concessione sarà corrisposto in rate mensili, uguali ed anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo PAGOPA.

Il mancato versamento anche solo di un rateo comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla presente gara, in forma singola o associata (ex art. 68 del Codice dei contratti pubblici):

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Discipline sportive associate;
- Federazioni sportive nazionali
- Operatori economici (Sentenza n.9138 del 26 ottobre 2022 Consiglio di Stato Sezione V);

Soggetti costituiti in forma associata

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 68 del Codice D.lgs 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 68 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 68 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 68 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 68 del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 91, comma 3, lett. b) e dell'art. 183, comma 1, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, c. 1 lett. a) e c. 3 del D.Lgs 36/2023:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto.

b) Per le Società/ Associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione al registro del CONI ed affiliazione alla FIGC;

c) Per le Federazioni sportive, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione sportiva: riconoscimento del CONI;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10. AVVALIMENTO - AFFIDAMENTO ALLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI.

1. Ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente può affidarsi alla capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui del presente disciplinare.

2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di concessione. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il predetto articolo 3 è da intendersi qui integralmente richiamato e rescritto e la relativa accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario nella Domanda di partecipazione. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione l'Ente Concedente non procederà alla stipula del contratto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e in caso di aggiudicazione, l'operatore economico dovrà impegnarsi ad assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 7, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile. Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete, la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata mediante il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. lgs. 36/2023.

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice sulla base dei criteri qualitativi (per l'offerta tecnica) e quantitativi (per l'offerta economica) di seguito descritti ai punti 17 e 18.

All'offerta tecnica, redatta mediante una relazione che illustri il programma annuale di attività che il partecipante intende svolgere, tenendo presenti i criteri di valutazione riportati nella tabella che segue, potranno essere attribuiti massimo 80 punti.

All'offerta economica potranno essere attribuiti massimo 20 punti.

14. MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n. 36/2023, **il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato al giorno come indicato sulla piattaforma Mepa Consip SPA .**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica Mepa mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell' "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Le "Buste" sono di TRE tipi: Busta "A - Documentazione amministrativa"; Busta "B – Offerta tecnico-qualitativa"; Busta "C-Offerta Economica".

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

1) Istanza di partecipazione alla gara

L'istanza di partecipazione alla gara, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice, secondo il modello allegato, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445 del 28.12.2000, deve essere corredata dai seguenti documenti:

2) Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE (conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti i soggetti che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni da ognuna dei soggetti, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dai singoli soggetti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

3) Cauzioni

da una cauzione provvisoria pari al 1 % del valore della Concessione, ovvero pari ad € 550,00, nelle forme e con i modi di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice.

La percentuale di calcolo della cauzione provvisoria è stata ridotta al 1%, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al contempo per consentire la più ampia partecipazione alla procedura *de qua*.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 31M0306974772100000300016.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Si applicano le eventuali riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4) Contributo anac (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) :

€ 35.00 per la stazione Appaltante

5) FVOE 2.0

Tutti i soggetti partecipanti devono autorizzare il Rup alla Verifiche sulla Banca Dati ANAC, per l'accesso alla Banca art.24 del D.LGS 36/2023.

Dichiarazioni e documentazioni eventuali

- Soggetti la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

- Soggetti che ricorrono al subappalto

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023, con la quale l'offerente indica le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire, eventualmente, in alternativa, all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

- Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa,
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- c) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, del decreto legislativo 36/2023;
- d) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94-95 del d.lgs.n. 36/2023 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- e) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

- Reti di imprese e contratti di rete Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 36/2023, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

- ***Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane***

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del decreto legislativo n. 36/2023 e le proprie capacità professionali.

- ***Offerenti che ricorrono all'avvalimento***

a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;

b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. n. 36/2023;

c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;

d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;

e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

f) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

g) Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

h) Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

17. OFFERTA TECNICA - BUSTA B

- La **Busta "B"** dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica, redatta in carta libera e in lingua italiana, consistente in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che non potrà superare le VENTI (20) pagine formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) scritte in fronte/retro con carattere Garamond 11. La relazione dovrà indicare la sostenibilità economica-finanziaria e illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

	A) MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO Descrivere dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto sportivo, con particolare riferimento ai seguenti fattori	da 0 a 50 punti così distribuiti
A1	- articolazione dell'orario di apertura dell'impianto sportivo dal lunedì alla domenica	2
A2	- attività di custodia durante l'orario di apertura e chiusura dell'impianto sportivo indicando il personale addetto (numero e tipologia contrattuale) e il numero di ore di lavoro medie giornaliere per addetto e le modalità che si intendono attivare al fine di ottenere il massimo controllo.	6
A3	- attività di segreteria (informazioni al pubblico, iscrizione ai corsi, riscossione tariffe, approvvigionamenti, tenuta della contabilità, etc.) indicando il personale addetto (numero, tipologia contrattuale e qualifica professionale) che si intende impiegare e il numero di ore di lavoro medie giornaliere per ogni addetto;	6

A4	- attività di pulizia e sanificazione degli spazi indicando il personale addetto (numero e tipologia contrattuale) che si intende impegnare e il numero di ore di lavoro medie giornaliere;	8
A5	- attività di preparazione dei campi da gioco indicando il personale addetto (numero, tipologia contrattuale e qualifica professionale) e il numero di interventi per ogni campo;	8
A6	Descrivere la programmazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dell'impianto sportivo.	da 0 a 20
	B) MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANCHE CON RIFERIMENTO A NUOVE ATTIVITA'	da 0 a 30 punti così distribuiti
B1	Descrivere dettagliatamente le modalità di gestione delle attività sportive che si intendono proporre nell'ottica di uno sviluppo dell'impianto sportivo indicando anche i criteri e le modalità di assegnazione degli spazi per gli utilizzi di terzi, con particolare riferimento a: - attività sportiva agonistica (squadre, campionati etc.), amatoriale; - attività di promozione della pratica sportiva, nello specifico rivolta ai giovani, agli anziani e alle persone diversamente abili e organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi	da 0 a 10
B2	Descrivere l'organizzazione, l'allestimento e le dotazioni di tutti gli spazi dell'impianto sportivo, con riferimento all'eventuale attivazione di servizi accessori	da 0 a 20

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati ed entro i limiti indicati distintamente per ciascuno degli elementi medesimi, la Commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato:

- 1) un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti “non trattato”;
- 2) un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente inadeguato”;
- 3) un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”;
- 4) un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “gravemente carente”;
- 5) un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “carente”;
- 6) un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”;
- 7) un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”;
- 8) un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “discreto”;
- 9) un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “positivo”;
- 10) un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “buono”;
- 11) un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione e sopra indicato.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche si procede alla riparametrazione dei punteggi secondo un sistema proporzionale che vede attribuito il punteggio massimo previsto (80 punti) all'offerta che ha conseguito il punteggio più alto ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente rideterminato.

Ove il progetto tecnico preveda l'installazione di un chiosco, sarà onere del concessionario ottenere le licenze ed i permessi necessari per la realizzazione della struttura e per l'attività di somministrazione di cibi e bevande.

Gli operatori che non riporteranno nell'offerta tecnica una **valutazione almeno pari a 50/80** punti non saranno ammessi alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

L'offerta tecnica, qualora il concorrente lo ritenga necessario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione ove si specificano quali delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta nonché a giustificazione della stessa, costituiscano segreti tecnici o commerciali o ulteriori elementi riservati e per i quali si richiede l'oscuramento ovvero la limitazione in caso di istanze di accesso agli atti.

A tal fine, il concorrente deve motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione e che non è sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e commerciali, ma tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova.

L'offerta tecnica, inclusi ciascun allegato, dovrà essere sottoscritta, pena la nullità, dal legale rappresentante della Società ovvero Associazione concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo e/o ATI, l'offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappresentanti delle Società e/o Associazioni associate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo capogruppo. L'offerta priva di sottoscrizione è nulla: il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa di esclusione non sanabile.

All'offerta occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e, in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, ATI non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Pertanto tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta in modo leggibile in ogni pagina da parte dei medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione (busta "A – Documentazione").

L'offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.

18. OFFERTA ECONOMICA-BUSTA C

L'offerta economica dovrà essere espressa in percentuale di rialzo rispetto al canone concessorio annuale posto a base di gara (€ 3.000,00).

La percentuale di rialzo dovrà essere arrotondata al centesimo, ossia con massimo due cifre decimali dopo la virgola. Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica è pari a 20 punti così suddiviso: offerta rialzo punteggio massimo di 20 punti.

$$\text{Punteggio attribuito all'offerta considerata} = \frac{20 \times \text{Rialzo offerto dal concorrente}}{\text{Miglior rialzo offerto}}$$

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società ovvero Associazione concorrente, pena la nullità. Nel caso di raggruppamento temporaneo e/o ATI, l'offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappresentanti delle Società e/o Associazioni associate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo capogruppo. L'offerta priva di sottoscrizione è nulla: il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa di esclusione non sanabile.

All'offerta occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, ATI, non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Pertanto tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta in modo leggibile in ogni pagina da parte dei medesimi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione (busta "A – Documentazione Amministrativa").

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. Verranno valutate solo offerte in rialzo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. PROCEDURA DI GARA

Il RUP, nella prima seduta pubblica telematica che sarà fissata, procederà all'apertura delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della completezza della documentazione presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio
- c) redigere apposito verbale delle attività svolte.

L'Ente concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta concluso il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, in una successiva seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare di gara. L'Ente concedente procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico concorrente ammesso alla gara con punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto dalla legge.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre ai sensi dell'art. 90 del Codice

- i casi di **esclusione** da disporre per:

- ☐ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
- ☐ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- ☐ presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sulla piattaforma non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni "BUSTA DOCUMENTAZIONE" presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato tramite la piattaforma stessa l'esito alle ditte partecipanti.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni "BUSTA TECNICA" presenti in ciascuna offerta presentata, ne sia stata effettuata la valutazione e ne sia stato comunicato tramite la piattaforma stessa l'esito alle ditte partecipanti.

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONCESSIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Il Concedente, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, si riserva la facoltà di annullare la presente procedura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario nonché nel caso in cui, in seguito alla presentazione di un project financing, venga data valutazione favorevole allo stesso.

La stipulazione della concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Ente concedente procede alla stipula della concessione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla concessione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della concessione.

22. CAUSE DI DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Caiazzo potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione nei seguenti casi:

- ☐ accertamento della falsità di una delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse o nel modello di autocertificazione – domanda di partecipazione (Allegato 1)
- ☐ accertamento dell'esistenza di una delle cause impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex lege
- ☐ mancata presentazione nel luogo e alla data indicata dall'Ente per la sottoscrizione della concessione
- ☐ inosservanza anche di uno solo dei termini assegnati dall'Ente, per il pagamento della clausola penale e per l'adempimento della prestazione oggetto della contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 24.

23. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE, ANCHE PARZIALE, DEL SERVIZIO E DELL'IMMOBILE

Il concessionario non potrà cedere la concessione stipulata con l'Ente; non potrà sub-concedere, neppure parzialmente, i servizi e l'immobile concessi, né potrà cedere, a qualsiasi titolo, la gestione degli spazi ad altro soggetto, seppur collegato e/o partecipato e/o controllato dal conduttore stesso, pena la decadenza dalla concessione.

24. ACCERTAMENTI PERIODICI, INADEMPIMENTI, CLAUSOLE PENALI

L'Ente procederà ad accertamenti periodici, almeno semestrali, al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché l'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene e di gestione dei servizi. In particolare, sarà verificato l'esatto adempimento degli obblighi descritti all'art. 4 del presente disciplinare e di quelli previsti nel capitolato d'appalto e nell'atto di concessione.

I controlli verteranno, altresì, a verificare il rispetto dell'adempimento di tutto ciò che è stato riportato nell'offerta tecnica, che costituirà preciso obbligo per il concessionario: l'offerta tecnica, infatti, sarà allegata alla concessione per formarne parte integrante e l'Ente condurrà verifiche e controlli periodici al fine di verificare il preciso rispetto di quanto in essa contenuto.

Laddove l'Ente individui l'inadempimento di una o più prestazioni in capo al concessionario, procederà all'applicazione della clausola penale prevista nella concessione (la quale determinerà l'ammontare della stessa per ogni tipo di prestazione adempiuta in ritardo) e ad inoltrare formale contestazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento.

L'inosservanza anche di uno solo dei termini assegnati dall'Ente, per il pagamento della clausola penale e per l'adempimento della prestazione oggetto della contestazione, sarà causa di decadenza dalla concessione e di risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'Ente.

25. RECESSO DELL'ENTE

Il Comune di Caiazzo può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dalla concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al presente disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.

27. PROCEDURE DI RICORSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della concessione è competente il Foro di S. Maria Capua Vetere, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso relative alla presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regione Campania.

28. ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso.

Quindi:

- ☐ è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso
- ☐ è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale, né un generico richiamo al know how)
- ☐ è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra.

29. ALTRE INFORMAZIONI

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro.

L'Ente concedente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente.

L'Ente concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o annullare la presente gara o di non procedere all'apertura delle buste, ovvero di non procedere all'aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo alla concessione senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato l'offerta.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle leggi ed a regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

30. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA SULLA PIATTAFORMA CONSIP/MePA

Modalità di creazione ed invio dell'offerta

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara dovranno caricare le offerte, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, secondo le modalità previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP SpA"

31. PUBBLICAZIONI

L'avviso di gara sarà inviato all'ANAC per la pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, all'albo pretorio e sulla piattaforma di approvvigionamento digitale CONSIP/MePA.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.comune.caiazzo.ce.it/> nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti oltre che sulla piattaforma di approvvigionamento digitale CONSIP/MePA raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>

Per informazioni di carattere procedurale/amministrativo si forniscono i seguenti recapiti:

RUP: dott. Sergio de Luca

PEC: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

Indirizzo Internet (URL): <http://www.comune.caiazzo.ce.it>

Recapiti Ufficio: Tel. 0823615729 -33

Il Responsabile del Settore I
Dott. Sergio de Luca